

**COMUNE DI MISILMERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE**

**Oggetto:** disciplinare di incarico relativo al reclamo innanzi al Tribunale Civile di Palermo avverso l'ordinanza del Giudice emessa in data 06.02.2018, promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte (giudizio R.G. 19318/2017).

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

**TRA**

•Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

**E**

L'Avv. Mario Albergoni, cassazionista, nella qualità di socio dello studio associato "Albergoni & Sangiorgi Studio Legale", con sede in Palermo nella Via Sammartino n. 55, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 20.10.1962, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo, P. I.: 05390040821;

**Premesso che**

il Comune di Misilmeri intende costituirsi per la resistenza al reclamo innanzi al Tribunale Civile di Palermo avverso l'ordinanza del Giudice emessa in data 06.02.2018, promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte (giudizio R.G. 19318/2017);

Con provvedimento del Sindaco n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Mario Albergoni, cui affidare l'incarico per l'assistenza legale afferente al reclamo innanzi al Tribunale Civile di Palermo avverso l'ordinanza del Giudice emessa in data 06.02.2018, promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte (giudizio R.G. 19318/2017), autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

**Ciò premesso:**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza al reclamo innanzi al Tribunale Civile di Palermo avverso l'ordinanza del Giudice emessa in data 06.02.2018, promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte (giudizio R.G. 19318/2017);

Art.2) Il valore della causa rientra nello scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000,00;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 3.106,58, comprensivo di spese generali, IVA,

CPA e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;

art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;

Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

Art. 7) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;

Art. 8) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;

Art.9) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;

Art. 10) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;

Art. 11) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art.12) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 13) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento,

con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

Art. 14) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.

Art. 15) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.

Art. 16) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 17) Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.

Art.18) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

**L'Avv. Mario Albergoni**

**Il Responsabile dell'Area I**

**(dott. Antonino Cutrona)**

ALBERGONI & SANGIORGI  
STUDIO LEGALE

Avv. Mario Albergoni  
Avv. Antonio Sangiorgi  
Avv. Bernarda Bondi  
Avv. Marco Monastero  
Avv. Caterina Orlando  
Avv. Francesco Ponte  
Avv. Giuliana Sangiorgi

Palermo, 15 marzo 2018  
Spett.Le  
Comune di Misilmeri  
Piazza Municipio  
Area I  
Affari Generali ed Istituzionali  
90036 Misilmeri

Alla cortese attenzione del dott. Antonino Cutrona

Oggetto: preventivo per l'assistenza e il patrocinio avanti il Tribunale di Palermo relativo al reclamo per consulenza tecnica preventiva proposto dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte.

In seguito ai colloqui intercorsi, Vi propongo il preventivo di questo studio legale relativo all'assistenza e al patrocinio avanti il Tribunale di Palermo relativa al reclamo per consulenza tecnica preventiva, notificato dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte.

Secondo i parametri minimi esposti nella tabella allegata al D.M. 55/2014 il preventivo dovrebbe essere redatto nei seguenti termini:

Scaglione di riferimento (da € 520.000,01 a € 1.000.000,00)

Fase di studio	€ 1.316,90
Fase introduttiva	€ 900,90
Fase istruttoria	€ 2.025,40
<b>Totale</b>	<b>€ 4.243,20</b>

Maggiorazione per assistenza

contro più soggetti, ai  
sensi dell'art. 4 comma 2 20% € 848,64

Totale € 5.091,84

Rimborso spese gen. 10% € 509,18

Totale € 5.601,02 oltre iva e cpa


Tuttavia, al fine di venire incontro alle esigenze dell'Amministrazione, considerato che il precedente preventivo per la fase di primo grado era stato da me decurtato di € 2.448,44 (vedi secondo preventivo del 12 dicembre 2017) perché il vostro capito di bilancio non era capiente e, comunque, si doveva far fronte alle esigenze di difendere codesta Amministrazione, ritengo di poter limitare il preventivo per la fase di reclamo al valore della somma decurtata in precedenza.

Pertanto, vi propongo un corrispettivo limitato ad **€ 2.448,44 oltre iva e cpa, pari alla decurtazione operata a Vostro favore per la fase di primo grado.**

In caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, sarà operata una decurtazione del 25 % e del 10% qualora dovesse verificarsi una soccombenza parziale.

Cordiali saluti.

Avv. Mario Albergoni



**STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI**

Associazione Professionale - C.F. e P.I. 05635730822

Palermo - 90141 - Piazza Virgilio, 4

Tel 091 323054/321260 - Fax 091 619 74 52

Roma - 00193 - Via Crescenzo, 25

Tel 06 9727 6328 / 31 - Fax 06 9799 9266

segreteria@pinellischifani.com - www.pinellischifani.com

PEC pinellischifani@pec.pinellischifani.com

**TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO**

**Reclamo**

I Signori **LEONE Giuseppe**, nato a Misilmeri il 22/4/1944 (C.F. LNE GPP 44D22 F246C) e **BAIAMONTE Sebastiana**, nata a Reggio Emilia il 4/10/1948 (C.F. PRR FNC 48R44 H223K), entrambi elettivamente domiciliati in Palermo in Piazza Virgilio n. 4 presso lo studio dell'Avv. Nunzio Pinelli (C.F. PNL NNZ 46R12 G273C - pec: pinellischifani@pec.pinellischifani.com - fax: 091 6197452) che li rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto

**contro**

Arch. **Giuseppe LO BOCCHIARO**, nato a Misilmeri (PA) il 1/3/1975 (C.F. LBC GPP 75C01 F246M),

**per la revoca e l'annullamento**

dell'Ordinanza del 6/2/2018, comunicata in data 8/2/2018, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c. proposto dagli odierni reclamanti,

**IN FATTO**

Con ricorso ex art. 696 c.p.c. del 22/11/2017 i ricorrenti, proprietari di alcuni beni immobili nel Comune di Misilmeri, adivano Codesto Tribunale chiedendo disporsi consulenza tecnica preventiva al fine di:

- 1) esaminare e descrivere le (cinque) pratiche di condono presentate - già descritte nella relazione tecnica del Geom. Giampiero Marchese - con verifica della relativa documentazione prodotta a corredo e dei pagamenti per ciascuna effettuati, con verifica anche della corrispondenza allo stato delle opere e dei luoghi;
- 2) accertare il reale stato di convogliamento delle acque meteoriche segnalato dai ricorrenti ovvero se, come sostenuto dal Dirigente dell'Ufficio, ancora attualmente dette acque confluiscano nel vallone a poca distanza dai manufatti.

Il resistente Lo Bocchiaro, benché ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio.

Inopinatamente, si costituiva il Comune di Misilmeri con memoria del 20/12/2017, nella quale sostenendo essere *“pendente giudizio avanti il TAR di Palermo, avente lo stesso identico oggetto di quello della fattispecie sottoposta al vaglio di Codesto Ecc.mo Tribunale”*, deduceva: la carenza di giurisdizione del Giudice adito; l’incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo; la strumentalità del proposto ricorso.

I ricorrenti contrastavano puntualmente le difese spiegate dal Comune di Misilmeri, in primis contestandone l’ammissibilità e, gradatamente, entrando nel merito delle argomentazioni.

In data 8/2/2017 veniva notificato l’avviso di deposito dell’ordinanza di inammissibilità oggi impugnata, che è censurabile per le argomentazioni che di seguito si espongono quali

#### **MOTIVI**

##### **In relazione alla costituzione del Comune di Misilmeri**

- **violazione e/ falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c.**
- **difetto di giurisdizione – inammissibilità – e/o, in ogni caso, infondatezza**

##### **Difetto della motivazione**

- **Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 696 c.p.c.**

Il Giudice Delegato, avuto riguardo alle contestazioni ed allegazione di cui alla “costituzione spontanea” del Comune di Misilmeri (disattendendo immotivatamente le molteplici eccezioni sollevate in merito da parte ricorrente), in relazione al *fumus boni iuris* osserva che *“alla luce dei provvedimenti emessi dal giudice amministrativo non sembra configurarsi”* , e che *“difettano nella specie i presupposti per l’applicazione dell’art. 696 c.p.c., limitata alla verifica, prima del giudizio, dello stato dei luoghi o della qualità o della condizione di cose, dovendosi escludere, in ogni caso, un accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c. per*

*l'esame di pratiche amministrative in pendenza del giudizio dinanzi al giudice amministrativo". Quindi, in relazione al *periculum*, ne assume il difetto del requisito in quanto "lo stato dei luoghi oggetto della richiesta verifica non apparendo suscettibile di mutamento in tempi brevi ed essendo quindi verificabile anche nel corso di un giudizio di merito dinanzi al giudice competente".*

\*

Orbene, le predette conclusioni appaiono del tutto erronee, e sono state rese possibili sulla scorta delle deduzioni ed allegazioni difensive del Comune di Misilmeri che non avrebbero dovuto trovare ingresso nel presente giudizio.

Come osservato con memoria del 18/1/2018, infatti, i ricorrenti proponevano ricorso per accertamento tecnico preventivo in relazione alla necessità ed urgenza di esperirlo su alcuni immobili siti nel Comune di Misilmeri ed insistenti su terreni iscritti al fg. 18, part.lla 4451, 4452 e 4453, oggi risultanti nella Via Crispino Vicari, inclusi da tre lati dalla viabilità pubblica (Strada Provinciale n. 38, oggi denominata anche Via C. Vicari e strada Comunale di accesso ai ruderi del Castello Emiro di Misilmeri – cfr. all. I foto – ricorso introduttivo).

Il fondamento di tale istanza veniva espressamente individuato nel pericolo che la prova che dovrebbe necessariamente supportare l'azione risarcitoria che i ricorrenti intendono promuovere nei confronti del Dirigente responsabile degli atti (Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro), che ha omissis i dovuti accertamenti sui fatti e sugli atti pur debitamente segnalati dai ricorrenti, verrebbe meno qualora venisse eseguito l'ordine di demolizione reso nei confronti dei ricorrenti.

In sostanza, i ricorrenti, intendendo proporre contro il funzionario azione diretta a conseguire il risarcimento dei danni agli stessi arrecati da provvedimenti basati su una falsa rappresentazione della realtà dei luoghi e dalla condizione dei manufatti in relazione alla descrizione riportata nelle

istanze di condono, e nel concreto pericolo che, nelle more del giudizio, detti immobili potessero essere demoliti per effetto dei provvedimenti amministrativi resi dal Dirigente in rapida, quanto insolita, sequenza, chiedevano che si preservasse, mediante lo apposito rimedio dell'istruzione preventiva, la prova fattuale.

La costituzione dell'amministrazione, soggetto dichiaratamente non evocato in giudizio per difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in tema di risarcimento, ex art. 7 c.p.a., risultava inammissibile anche per difetto di legittimazione all'odierno procedimento (come a quello di merito cui è preordinato).

La sua costituzione "spontanea" risulta invero effettuata in dispregio dell'art. 81 c.p.c. il quale prevede che *"Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (e non è questo il caso), nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"*

Il Comune di Misilmeri non risulta evocato in giudizio, né può avere legittimazione o interesse processuale al procedimento incardinato ex art. 696 c.p.c. in relazione alla preannunciata azione risarcitoria nei confronti del convenuto Arch. Lo Bocchiaro avanti all'A.G.O.: giudizio per il cui intervento è necessario – a tacer d'altro - il presupposto della giurisdizione che invece qui difetta, stante che le azioni risarcitorie avanzate dal privato nei confronti della pubblica amministrazione in relazione agli atti e comportamenti della stessa sono state riservate dalla legge al Giudice Amministrativo.

Il Giudice ha, del resto, ommesso qualsivoglia cenno motivo sulle questioni preliminari, che risultano dunque ritenute – implicitamente - infondate ma senza che i ricorrenti ne possano contrastare le ragioni.

Senza contare che, laddove avesse mai potuto ipotizzarsi un rapporto processuale con l'amministrazione avanti all'A.G.O. non sarebbe sussistente neanche la competenza territoriale del Tribunale di Palermo (ma quella del Tribunale di Termini Imerese), innanzi al quale, e non a



caso, si è incardinato il procedimento, in quanto sarà proprio il Tribunale di Palermo il Giudice competente anche per la successiva fase di merito da esperire nei confronti dell'Arch. Lo Bocchiaro che è residente in Palermo (cfr. certificato di residenza allegato).

Al riguardo, la nota riservata prodotta dal difensore dell'amministrazione, ultronea in quanto avente contenuto irrilevante sulla questione giudiziale dedotta in ricorso, era stata inviata al Sindaco dal sottoscritto Difensore proprio per richiamare l'attenzione, qualora potesse residuare qualche dubbio, sulla natura dell'azione proposta e proponenda esclusivamente nei confronti del Dirigente responsabile dell'Area ed evitare che il Sindaco stesso potesse essere tratto a giudizio di responsabilità avanti la Corte dei Conti per il danno erariale, consistente nel dispendio di risorse pubbliche per indebito pagamento di spese di difesa del dipendente, peraltro, in conflitto di interessi.

L'azione spiegata dal Comune concreta dunque, con tutta evidenza, nel tentativo di aggirare il conflitto medesimo, modo surrettizio di assumere la difesa del dipendente, peraltro in aperta violazione della specifica normativa in materia (cfr. DPR 268/87 e L.R. n. 145/80, come modificata dalla L.R. 30/2000).

\*

D'altronde, è stato ripetutamente ribadito che la ragione per la quale si intende perseguire il Dirigente non è la oggettiva illegittimità, sotto molteplici profili, degli atti dallo stesso emanati (la cui cognizione è devoluta al Giudice Amministrativo, avanti al quale pendono infatti le rituali impugnazioni, inclusa la domanda risarcitoria nei confronti dell'amministrazione), ma la loro formazione con dolo o colpa grave e dunque con presupposti contrastanti con i principi dell'azione pubblica: circostanza, questa, che genera evidente conflitto di interessi, potendo l'amministrazione assumere i costi della difesa, **sibbene non con la sostituzione processuale del dipendente**, solo allorquando quest'ultimo

venga chiamato a giudizio per fatti commessi nel corretto adempimento dei doveri d'ufficio (e non è questo il caso).

\*

In ogni caso, per puro scrupolo argomentativo, anche a voler considerare – con una forzatura – la costituzione del Comune come “atto di intervento” (tale è stato ritenuto dal Decidente), lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato comunque inammissibile anche per i motivi di seguito esposti.

Innanzitutto, condizione necessaria per l'intervento principale ex art. 105 c.p.c. è che l'interveniente sia titolare di un diritto soggettivo da far valere, il che, però, nel caso di specie, non sussiste nell'intervento che il Comune di Misilmeri pretenderebbe di svolgere.

L'intervento presupporrebbe poi la costituzione del convenuto Arch. Lo Bocchiaro che, invece, è rimasto contumace, essendosi indotto a farsi “*sostituire*” irritualmente dall'Amministrazione.

Ancora, per l'azione esperita e per quella futura di merito – che si è dichiarato di voler instaurare – la posizione del Dirigente e quella del Comune sono tutt'altro che processualmente coincidenti, risultando, anzi, confliggenti ed impossibili alla tutela concorrente, anche a cagione della più volte richiamata diversa giurisdizione.

D'altra parte, la possibilità del danneggiato di agire civilmente nei confronti dell'autore del provvedimento o del comportamento *contra jus*, non preclude (ed è indipendente dal) l'esperibilità dell'azione risarcitoria anche nei confronti della pubblica amministrazione avanti al Giudice Amministrativo (che è stata esercitata avanti allo stesso).

\*

Ribadite tali necessarie argomentazioni, già contenute nella memoria del 18/1/2018, appare evidente che tutto il costruito logico che ha condotto il Giudice Delegato alla declaratoria di inammissibilità sia stato fondato sulle difese e sulla produzione del soggetto – l'Ente – il cui ingresso nel presente

procedimento avrebbe dovuto essere negato, con conseguente espunzione della relativa produzione.

Produzione che, del resto, attiene ad altro giudizio pendente avanti al TAR in relazione allo scrutinio di legittimità degli atti provenienti dall'Ente e nel quale non è stata resa Sentenza alcuna, ma solo provvedimenti provvisori relativi alla domanda cautelare: domanda non accolta, con tutta evidenza, in quanto, non essendo ancora stata compiuta alcuna istruttoria, il Tribunale - in sede camerale urgente - non ha potuto che prestare fede alla rappresentazione dei luoghi risultante da atti formali provenienti dall'amministrazione, e come tali ritenuti assistiti da fede pubblica.

\*

Gli elementi da considerare ai fini della decisione sul provvedimento cautelare di istruzione preventiva avrebbero dovuto essere invece, in mancanza di costituzione, e soprattutto di contestazione (con gli effetti processuali riconnessi) dell'unica parte intimata Arch. Lo Bocchiaro, esclusivamente quelli rappresentati dai ricorrenti, i quali hanno precisato che .....*A prescindere dal contenzioso in corso avanti al G.A. in relazione alla legittimità dei provvedimenti sin qui resi dal Dirigente della struttura comunale, risulta evidente che ove la demolizione venisse eseguita verrebbe meno per i ricorrenti la possibilità di provare la condizione di fatto dei manufatti e, di conseguenza, il pregiudizio ingiusto che i ricorrenti medesimi subirebbero.*

*Verrebbe pure meno, e principalmente, la possibilità di riscontrare la correttezza e la coerenza delle istanze di condono con i manufatti medesimi, e dunque la prova che dovrebbe necessariamente supportare l'azione risarcitoria che i ricorrenti intendono promuovere nei confronti del Dirigente responsabile degli atti, che ha ommesso i dovuti accertamenti sui fatti e sugli atti pur debitamente segnalati dai ricorrenti, ed eventualmente anche nei confronti di chiunque risultasse per legge*

*responsabile della relativa nomina, e pertanto soggetto alle regole della culpa in eligendo, ed ancora che*

*Da quanto sopra rappresentato si evince che sono necessari ed urgenti accertamenti tecnico – descrittivi in ordine al contenuto delle cinque pratiche di condono (con verifica della relativa documentazione prodotta a corredo e dei pagamenti per ciascuna effettuati) anche in relazione alla consistenza delle opere, allo stato dei luoghi ed alla corrispondenza tra le opere esistenti e quelle oggetto delle istanze di condono.*

*Così come risulta ancor preliminarmente necessario ed indifferibile, al fine di supportare la proponenda azione di risarcimento, l'accertamento sul reale stato di convogliamento delle acque meteoriche ovvero se, come sostenuto dal Dirigente dell'Ufficio, dette acque confluiscano ancora attualmente nel vallone a poca distanza dai manufatti, con descrizione dello stato dei luoghi e delle opere pubbliche adiacenti agli immobili dei ricorrenti.”*

*“Ciò stante,” in relazione al periculum in mora, “è del tutto evidente che i ricorrenti non possono procrastinare tali accertamenti, essendo concreto il rischio che, nelle more, intervenga la acquisizione (ex lege, per il mero decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza) (oramai intervenuta, ndr) e la conseguente demolizione, che costituiscono l'effetto legale obbligato del provvedimento di demolizione, col completo stravolgimento dello stato dei luoghi.*

*Tale circostanza, infatti, precluderebbe per sempre la tutela del diritto alla richiesta di risarcimento così come infra individuata.”*

\*

*In relazione al fumus boni iuris vi è che la responsabilità personale del Dirigente Arch. Lo Bocchiaro è evidente sol che si consideri che, come osservato più volte nelle istanze rivolte al Comune, “le acque meteoriche di scolo sono state regolate ed irregimentate, addirittura intorno all'anno 1940, su due distinti percorsi in occasione della realizzazione della SP n.*

*38 da parte della Provincia di Palermo (che tagliava il vallone in più punti).*

*Il Dirigente dell'Ufficio, senza procedere ai necessari accertamenti tecnico-obiettivi (anche con mero accesso sui luoghi), e nonostante anche le evidenze fotografiche (cfr. all.ti 1 – 3) prodotte dai ricorrenti, ha proseguito senza indugi negando – per le ragioni ridette – il condono ed attivando la conseguente procedura sanzionatoria, atti per i quali è in corso contenzioso innanzi al T.A.R. della Sicilia.”.*

Il danno conseguirebbe, quindi, da un atto dovuto della P.A. – demolizione – peraltro già adottato dal medesimo Dirigente, e sarà risarcibile nella misura in cui l'ATP accerti preventivamente lo stato dei luoghi come correttamente richiesto: altrimenti, in ragione della coincidenza tra il soggetto convenuto/convenendo per il risarcimento e quello che gestisce il procedimento destinato a concludersi con la demolizione dei manufatti che farebbe venir meno la prova regina del danno, verrebbe negata ai ricorrenti la possibilità di proporre utilmente l'azione e di provare – come dovuto a suo carico – i presupposti della domanda risarcitoria.

*Al riguardo, risulta assiomatica l'affermazione del Decidente che...**lo stato dei luoghi oggetto della chiesta verifica non appare suscettibile di mutamenti in tempi brevi ed essendo quindi verificabile anche nel corso di un giudizio di merito.....***

Assiomatica, si ripete, perché non assistita da alcun riferimento o parametro di alcun tipo ma, piuttosto, da personali convinzioni del decidente e pure criticabili in quanto, nelle condizioni in cui viene attualmente esercitata la giustizia civile, numerosissimi eventi (inclusi trasferimento del Giudice, gravidanza, carico dei ruoli, ecc.....), oggi assolutamente imprevedibili, possono dilatare i tempi anche di anni.

Altrettanto può dirsi per il richiamo alla circostanza che la responsabilità del convenuto non potrebbe essere disgiunta dall'accertamento della legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale, dal momento che

la responsabilità dell'ente sarebbe solo conseguenza del comportamento illegittimo del suo Agente, unico titolare, secondo l'ordinamento vigente, del potere dispositivo dell'amministrazione.

Ed altrettanto può quindi dirsi in relazione alla pretesa inammissibilità in ragione della pendenza di un giudizio innanzi ad altra giurisdizione (il che, a prescindere da quant'altro, esclude ogni forma di litispendenza e, dunque, di interferenza) e nel quale l'Arch. Lo Bocchiaro non è neppure parte.

L'esame accertativo delle condizioni dei luoghi e della corrispondenza tra i manufatti esistenti e quelli descritti nelle domande di condono (in tal senso possono essere sintetizzate le richieste istanti) è indispensabile perché il Giudice del merito possa valutare la responsabilità personale del convenuto e pronunciare condanna in ragione della – eventualmente – accertata falsa rappresentazione della realtà fornita negli atti formati dal Dirigente.

\*

Nulla si soggiunge sulla considerazione svolta dal decidente in ordine all'art. 696bis, dal momento che lo strumento in questione non è mai stato istanzato proprio in ragione del fatto che il convenuto non ha alcuna veste per conciliare alcunchè.

\*

Per quanto dedotto, si chiede dunque che

#### **VOGLIA IL TRIBUNALE**

- revocare il provvedimento impugnato
- per l'effetto, accogliere il ricorso introduttivo, disponendo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c., la nomina di tecnico il quale rediga relazione e:
  - 1) esamini e descriva lo stato dei luoghi ed accerti il percorso di convogliamento delle acque meteoriche come segnalato dai ricorrenti ovvero se, come asserito dal Dirigente dell'Ufficio, ancora attualmente dette acque confluiscono nel vallone a poca distanza dai manufatti;

2) esamini le cinque pratiche di condono presentate – descritte nella relazione tecnica del Geom. Giampiero Marchese – e ne verifichi la corrispondenza allo stato attuale delle opere;

Con condanna agli onorari e spese delle due fasi.

Si produce:

1. Ordinanza dei 6-8/2/2018 Tribunale Civile di Palermo R.G. 19318/2017 completa di attestazione di conformità;

2. fascicolo prima fase;

3. copia ricorso TAR.

*Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminabile, è soggetto al C.U. in misura fissa.*

Palermo, 22/2/2018

Avv. Nunzio Pinelli

n. 3433/2018 R.G.



TRIBUNALE di PALERMO  
SEZIONE I CIVILE

**Il Presidente**

Letto il reclamo iscritto a ruolo in data 26.2.2018 da Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana contro l'ordinanza in data 6.2.2018 di declaratoria di inammissibilità di un ricorso ex art. 696 c.p.c., emessa dal Presidente delegato dott. Caccamo nel procedimento n. 19318/2017/ R.G.;

Designa quale giudice relatore il dott. Lo Forte;

Fissa per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza collegiale del 6.4.2018, ore 13, stanza 33, piano 2<sup>a</sup> ammezzato del Palazzo di Giustizia di p. V.E. Orlando;

Onera la parte reclamante di notificare copia del reclamo e del presente decreto alla controparte entro il 16.3.2018.

Palermo, 1.3.2018.

**Il Presidente**

*dott.ssa Caterina Grimaldi di Terresena*

TRIBUNALE DI PALERMO  
Depositato in Cancelleria  
Palermo il 2.3.18  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Patrizia Lo Cascio



COPIA IN LAVORO

**Relata di notifica a mezzo di posta certificata**

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto Avv. Nunzio Pinelli (C.F. PNL NNZ 46R12 G273 C; fax 091 6197452; PEC [pinellischifani@pec.pinellischifani.com](mailto:pinellischifani@pec.pinellischifani.com)), con studio in Palermo nella Piazza Virgilio n.4, quale difensore dei Sigg.ri LEONE Giuseppe, nato a Misilmeri il 22/4/1944 (C.F. LNE GPP 44D22 F246C) e BAIAMONTE Sebastiana, nata a Reggio Emilia il 4/10/1948 (C.F. PRR FNC 48R44 H223K), in virtù di procura alle liti, rilasciata in calce al ricorso per ATP Tribunale di Civile di Palermo – R.G. 19318/2017,

**Notifico**

per quanto occorra, reclamo del 22/2/2018 dei Sigg.ri LEONE Giuseppe, BAIAMONTE Sebastiana, unitamente al Decreto di fissazione udienza n. cron. 2121/2018 dei 1-2/3/2018 R.G. 3432/2018 Tribunale Civile di Palermo, trasmettendone copia informatica a mezzo PEC all'indirizzo [avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it](mailto:avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it) estratto da Inipec,;

a

Comune di Misilmeri, (C.F. 86000450824), in persona del sindaco pro tempore, Piazza Comitato 1860, n. 26, presso il suo procuratore costituito, Avv. Mario Albergoni (C.F. LBR MRA 62R20 G273I), con studio in Palermo nella Via Sammartino 55, mediante spedizione a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata [avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it](mailto:avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it) indirizzo reperito dal pubblico elenco presente sul sito internet <http://www.inipec.gov.it> del Ministero Sviluppo Economico

**Attesto**

Ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 che la copia informatica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza, oggetto della presente notifica, sono conformi alle corrispondenti copie informatiche presenti nel fascicolo informatico del proc. n. 3432/2018 R.G. del Tribunale di Palermo dal quale sono stati estratti e constano in tutto di n. 12 pagine.

Palermo 7/3/2018

*Avv. Nunzio Pinelli*